



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 175 del 27/10/2010

Oggetto: Approvazione e stipula convenzione con Scuola Italiana di Senologia per svolgimento tirocinio di formazione e orientamento.	
Struttura Proponente	DIREZIONE AZIENDALE
Proposta n. <u>175</u>	Responsabile del procedimento
	Estensore
	Dr.ssa Paola Palchetti 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

11 NOV. 2010

Pubblicato a norma di Legge il

27 OTT. 2010

Inviato al Collegio Sindacale il

28 OTT. 2010

L'anno 2010, il giorno 27 del mese di OTTOBRE
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Preso atto che, per la regolarizzazione e prosecuzione dei rapporti già in essere, si rende necessario procedere alla stipula della convenzione con la Scuola Italiana di Senologia , con sede legale in Orta San Giulio (NO) per l'accoglimento presso la S.C. Senologia dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento;

Valutato che ISPO ha concordato con la Scuola Italiana di Senologia un testo di convenzione - allegato di lettera A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento - con il quale si provvede a individuare modalità e tempistiche dello svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento da parte dei soggetti inviati dalla Scuola;

Considerato, quindi, che occorre procedere alla sottoscrizione con la Scuola Italiana di Senologia della convenzione approvando il relativo schema di convenzione, allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che la stipula della convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di ISPO;

Visto il parere favorevole allo svolgimento di tale attività espresso dalla Direzione Sanitaria di ISPO ;

Acquisito il visto di conformità giuridico-amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare lo schema di convenzione con la Scuola Italiana di Senologia, con sede legale in Orta San Giulio (NO) per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento per soggetti inviati dalla Scuola stessa presso la S.C. Senologia dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando al contempo autorizzazione alla stipula;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica;

3) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Enzo Zini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot.ssa Elena Lacquaniti)

Elenco degli allegati

Allegato A

TESTO CONVENZIONE SCUOLA ITALIANA SENOLOGIA I

pag. 3

Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento

Tra

La Scuola Italiana di Senologia, con sede legale in Orta San Giulio (NO), Palazzo del Comune, codice fiscale n. _____, d'ora in poi chiamato "soggetto promotore", rappresentata dal Dr. _____

E

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, Codice Fiscale n. 941589910482, d'ora in poi chiamato "soggetto ospitante, rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Elena Lacquaniti

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in Azienda

si conviene quanto segue

art. 1

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica accoglierà presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola Italiana di Senologia (Master Universitario di Senologia, Master in Ecografia Senologica, Master in tecnica mammografica).

Per una buona pianificazione dell'attività presso il soggetto ospitante, la Scuola Italiana di Senologia si impegna a trasmettere, nei tempi e termini di anno in anno concordati con ISPO, un programma di massima con indicazione del numero dei tirocinanti previsti per l'anno successivo con relativa calendarizzazione dei tirocini.

art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro di qualsivoglia natura.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo; ISPO designa la S.C di Senologia quale responsabile aziendale. Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture del "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in ISPO

- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare ISPO nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando l'orario e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio

art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

art.5

La presente convenzione non intende creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione devono essere fatte all'altra parte per iscritto tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

art. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad alcune delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 gg.

art. 7

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza

art. 8

PP

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata

art. 9

La presente convenzione decorra dalla data della stipula ed ha durata triennale, salvo disdetta scritta con lettera A/R di una delle parti contraenti, con almeno 30 giorni di preavviso. E' escluso il tacito rinnovo.

Firenze, _____

p. Scuola Italiana di Senologia

Dr. _____

p. Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica

Dr.ssa Elena Lacquaniti

RP

Strutture aziendali da partecipare :

U.O. Senologia

Responsabile Area Tecnico-Sanitaria